

TEATRO NEL BICCHIERE

Associazione di Promozione Sociale (APS)



STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione denominata "Teatro nel Bicchiere" si è costituita nel 2013 a Scansano, con sede in via Marconi 26, 58054 Scansano (GR) Italia
P.I.01534140536 - C.F.92079770530
con durata illimitata.

Nel 2020, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, diventa una associazione di promozione sociale avente la seguente *denominazione*: " **Teatro nel Bicchiere APS**", da ora in avanti denominata "Associazione".

ART. 2

Scopi, finalità e attività

L'associazione *non ha scopo di lucro*, persegue finalità di *utilità sociali, solidaristiche, culturali, artistiche*, e opera per la qualificazione e il miglioramento sociale, artistico e professionale nei campi della cultura, dello spettacolo dal vivo, del turismo, dell'hospitality (ospitalità), della comunicazione e dell'arte in generale, applicabili ai contesti in cui è attiva; mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli Enti associati:

- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche e/o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione si occupa di

- promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo: **teatro, musica, danza, performance, storytelling, reading** (racconti e letture), **happening e circo**, e quella cinematografica e audiovisiva; delle loro forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale; attraverso esperienze e iniziative di **formazione del pubblico** riferite particolarmente al mondo giovanile e al **nuovo pubblico**. La maggior parte delle attività riportate e descritte nel presente articolo si concretizzano nel contesto di **Teatro nel Bicchiere Festival**: un festival **multidisciplinare** (interdisciplinare) che organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; di coinvolgimento attivo della cittadinanza, di educazione al **senso di appartenenza** e alla **creazione di comunità**, attraverso la realizzazione di spettacoli, incontri tra pubblico e artisti, convegni, corsi e laboratori di formazione;
- allargare lo sguardo sullo spettacolo dal vivo, portando il teatro, la danza, la performance, la musica e le arti visive in mezzo alla gente, in luoghi altri da quelli deputati, nelle piazze, nei borghi, in siti archeologici e luoghi storici, rivalutando e illuminando il territorio; promuovendo la **valorizzazione** e la **trasformazione dei luoghi**, creandovi svariate occasioni di **coesione sociale**;
- promuovere il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, all'educazione e alla cultura in generale; rendere la comunità di fruitori reattiva allo sviluppo di un senso critico e di un gusto personale; renderli **"visionari"**, e partecipi in prima persona, di azioni artistiche, culturali e sociali, da loro vagliate e scelte all'interno di chiamate pubbliche (call), concorsi e bandi;
- **promuovere il territorio** di appartenenza anche organizzando degustazioni enologiche condotte da Sommelier, come parte integrante di Teatro nel Bicchiere Festival, in aziende vitivinicole, cantine storiche e luoghi di rilevanza. Con il fine di implementare il turismo enogastronomico e **promuovere**, oltre i confini regionali e nazionali, le **eccellenze** del territorio **della Maremma Toscana**, con particolare attenzione alla **DOCG Morellino di Scansano**;
- sostenere e promuovere la giovane scena contemporanea nazionale e internazionale (nel contesto delle arti tutte) attraverso l'**ospitalità**, la **produzione** e la **co-produzione** di spettacoli, di allestimenti e di azioni socio-culturali di rilevanza artistica;
- organizzare e gestire attività di ospitalità di interesse sociale e culturale, con particolare attenzione alle **residenze artistiche**, ovvero alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire la progettazione e creazione artistica, in residenza e in una rete di residenze, se necessario, provvedendo alla gestione diretta di strutture e servizi, quali il Teatro Castagnoli e gli spazi **polifunzionali** delle Ex-Elementari di Scansano;
- favorire il **turismo sociale, culturale e sostenibile** come opportunità di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone (inclusione e coesione sociale) valorizzando anche le relazioni intergenerazionali. Fanno parte di tale progetto viaggi a valenza socio-culturale e formativa, una mappa di cammini (tra cui la via Cassia e la via Francigena) per favorire il turismo della **lentezza (slow)**, del benessere, e l'affermazione del diritto alla felicità, originali esperienze immersive nella natura (in sostegno alla formazione di una coscienza ambientale) e rievocazioni storiche per riscoprire le antiche realtà dei piccoli borghi;
- cercare e sperimentare **nuovi mezzi espressivi** anche attraverso l'**inclusione digitale**;
- promuovere la **partecipazione** e il **volontariato** inteso come adesione democratica alle azioni culturali di promozione sociale, territoriale e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- promuovere **attività educative e formative** (compresi stage, tirocini e scambio scuola-lavoro) in collaborazione con Enti, Enti del Terzo settore, Ministeri, Istituzioni scolastiche territoriali e Istituzioni decentrate di competenza e riferimento, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- sensibilizzare ai temi sociali di attualità come: razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, disabilità, violenza e censura, attraverso la realizzazione di rassegne di spettacoli, riflessioni artistiche e laboratori incentrati su tali tematiche, e volti alla promozione di una società aperta e multiculturale, in cui diversità e interculturalità siano una risorsa;
- costruire **relazioni, reti, pratiche di cooperazione** e solidarietà tra comunità (scambi interculturali), anche a livello internazionale;

- promuovere la pratica delle forme di **servizio civile regionale** e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale e da quella europea;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Storico

Teatro nel Bicchiere è soggetto attivo del sistema del TERZO SETTORE: nel 2012 ha dato vita al FESTIVAL omonimo che promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni sociali, culturali, artistiche, di animazione e ricreative a carattere interdisciplinare (teatro, musica, danza, performance, happening, circo, cinema). L'Associazione opera per il perseguimento di finalità di utilità sociale, turistica e culturale; rappresentando una **consolidata rete di soggetti** (maestranze, Enti, realtà, cittadini e turisti), valori, e luoghi di intervento artistico; promuovendo il territorio in cui opera, la Maremma Toscana, nonché i suoi prodotti d'eccellenza, in modo particolare la DOCG Morellino di Scansano.

ART. 4

Logo e denominazione

Il logo e la denominazione "Teatro nel Bicchiere" sono patrimonio dell'Associazione e sua proprietà intellettuale nelle seguenti diciture:

- **Teatro nel Bicchiere**
- **Teatro nel Bicchiere Festival**
- **Teatro nel Bicchiere petit festival itinerante di Teatro, Vino e Performance**

L'eventuale rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

ART. 5

Forma associativa

L'associazione non dispone *limitazioni in relazione all'ammissione degli associati*, il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione *persone fisiche, Enti ed Enti* del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione

una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve eventualmente, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

ART. 6 **Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- approvare il programma delle attività;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico, e le delibere degli Organi amministrativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea;

ART. 7 **Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa, inteso altresì nelle sue proprietà intellettuali.

ART. 8 **Organi**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Organo di amministrazione (consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Assemblea;
- l'Organo di controllo (qualora si presentino le condizioni di necessità).



ART. 9 Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, purché dimostrino il loro interesse e impegno fattivo nella realizzazione delle attività. Ciascun associato ha *un voto* (Gli associati che siano Enti del Terzo settore hanno diritto ad un massimo di *cinque voti*, in proporzione al numero dei loro aderenti). Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un certo numero di associati in rapporto al numero dei soci complessivo.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche telematica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto per cassa). L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti);
- *approva il bilancio di esercizio* (o rendiconto per cassa);
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera l'eventuale scioglimento*;
- *delibera l'eventuale trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega (rimane sempre valida la possibilità di riunirsi in Assemblea con la modalità della videoconferenza, qualora fosse necessario).

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

Per l'eventuale modifica dello *Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare l'eventuale *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della totalità degli associati.

Per le convocazioni si possono attivare modalità di partecipazione per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota, è quindi preferibile, qualora non sia possibile essere fisicamente presenti, la modalità in videoconferenza.

ART. 10

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione (organo direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere il Presidente,
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Organo di amministrazione, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti di partecipazione alle Assemblee.

ART. 11

Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

L'Organo amministrativo, una volta eletto dall'Assemblea, nomina il Presidente tra i propri componenti e a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione, che a sua volta nomina il nuovo Presidente.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, lasciti, donazioni liberali ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le remunerazioni per le prestazioni offerte come figure professionali volte a perseguire le finalità dell'Associazione ai sensi dell'art 17 di questo Statuto.

ART. 14
Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. L'Associazione potrà dunque, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio sociale finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

ART. 15
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (qualora si presentino le condizioni di necessità)
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. (se previsti altri organi associativi)

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi durante e precedentemente alle Assemblee, e secondo le modalità che verranno comunicate di volta in volta.

ART. 16

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Organo di controllo

L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 20

(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22

(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per qualsiasi controversia sarà in primis tentata la via di un arbitrato tra le parti.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO

RECEVUTO
n. 29/10/2020
3
3057